



Società Italiana di Diritto Internazionale e di  
Diritto dell'Unione Europea



Segreteria SIDI

c/o ISGI CNR, Via dei Taurini, 19

00185 Roma (Italia)

Tel 390649937673 [info@sidi-isil.org](mailto:info@sidi-isil.org)

## **TESI DI DOTTORATO IN DISCIPLINE GIURIDICHE INTERNAZIONALISTICHE ED EUROPEE**

**INDIRIZZO E-MAIL:** [mbartiromo@unisa.it](mailto:mbartiromo@unisa.it)

**NOME E COGNOME:** Mariano Manuel Bartiromo

**UNIVERSITÀ:** Università degli Studi di Salerno

**TUTOR DELLA TESI DI DOTTORATO:** Prof. Angela Di Stasi (Co-Tutor: Prof.ssa Rossana Palladino)

**CICLO DI DOTTORATO E ANNO DI INIZIO:** XXXIX ciclo, 2023

**TITOLO DELLA TESI:** La protezione delle vittime di violenze e discriminazioni di matrice etno-culturale nel contesto del fenomeno migratorio: tra protezione internazionale e diritto penale (provvisorio)

### **ABSTRACT DELLA TESI:**

la mia tesi riguarda la protezione delle vittime di discriminazioni e violenze di matrice etno-culturale, legate in particolare al genere e all'orientamento sessuale, nel contesto del fenomeno migratorio, nel diritto internazionale e dell'Unione europea. Il lavoro prende le mosse da un'osservazione profonda di tale fenomeno dalla quale emerge che se, da un lato, i migranti vivono frequentemente condizioni di emarginazione e disagio nelle società dei paesi di destinazione, dall'altro, all'interno delle loro comunità è facile riscontrare l'ulteriore emarginazione di donne e persone appartenenti ad orientamenti sessuali non convenzionali, dovuta alla perdurante osservanza di modelli religiosi e più ampiamente culturali, che ne determina la relegazione ad una desolante condizione di doppia vulnerabilità. Si pone perciò il problema di comprendere se e in quale misura il diritto internazionale e quello dell'Unione europea offrano protezione a tali persone. Dopo un'analisi dei principi e delle disposizioni che governano la lotta alle c.d. *harmful practices* - ancora particolarmente diffuse in numerosi paesi di origine dei migranti, al punto di diventare un *push factor* dei trasferimenti verso l'Europa - la ricerca si svilupperà verso due direzioni. In primo luogo ci si occuperà della protezione

offerta contro le persecuzioni subite nei paesi di origine, analizzando perciò la posizione delle vittime delle discriminazioni e delle violenze di matrice etno-culturale nel sistema della protezione internazionale. Verrà dato particolare risalto, in proposito, alla svolta rappresentata dalla stipulazione della Convenzione di Istanbul, che, all'art. 60, prescrive agli stati contraenti di considerare la violenza contro le donne una forma di persecuzione ai sensi della nozione di rifugiato e di assicurare una lettura di genere con riguardo a ciascuno dei motivi di persecuzione. L'adesione alla stessa da parte dell'Unione europea ha costituito la base delle recenti sentenze con le quali la Corte di giustizia, interpretando estensivamente la nozione di "determinato gruppo sociale", ha progressivamente ampliato i margini di protezione per le donne richiedenti asilo a rischio di subire violenze di genere nei rispettivi paesi, giungendo a riconoscere lo *status* di rifugiate alle donne esposte a violenza domestica (sentenza del 16 gennaio 2024, causa c-621/21, ws); ad identificare come "determinato gruppo sociale" fondato su una caratteristica comune supplementare rispetto al genere le donne che hanno maturato una "effettiva identificazione" col valore fondamentale della parità tra i sessi in seguito ad un soggiorno prolungato in uno stato membro dell'Unione europea (sentenza dell'11 giugno 2024, causa c-646/21, k e l); e a ritenere sufficienti l'appartenenza al sesso femminile e la nazionalità quali presupposti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiate alle donne provenienti da contesti caratterizzati da gravi assetti discriminatori nei loro confronti (sentenza del 4 ottobre 2024, cause riunite c-608/22 e c-609/22, ah e fn. Il caso di specie riguardava la condizione delle donne afghane in seguito al ritorno al potere dei talebani nel 2021).

Ma in secondo luogo si cercherà di comprendere come opera o come dovrebbe operare il diritto quando lo strumento di tutela non può più essere il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero sia quando le discriminazioni di matrice culturale e le annesse violenze si riproducono nei paesi di destinazione, all'interno di contesti familiari e comunitari, dopo l'esaurimento del viaggio migratorio, anche legale, ed eventualmente anche dell'iter della richiesta di asilo. L'analisi si trasferirà perciò sul terreno del diritto penale e ci si interrogherà sul valore da attribuire al fattore culturale: piuttosto che ammettere una "scriminante culturale", come pure è avvenuto in alcune esperienze nazionali a livello giurisprudenziale, potrebbe o no accrescere il livello della protezione delle vittime la scelta di ricondurre l'elemento in questione all'aggravante dei "futili motivi"?